



n. 54 di registro

COPIA

**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Prov. Di BARI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione straordinaria**

**Convocazione prima**

**OGGETTO:** Affidamento in concessione della gestione ordinaria, dell'accertamento e della riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali – direttive per l'espletamento della gara.

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di Dicembre, con inizio alle ore 18,50 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta straordinaria, con avviso prot. n. 28229 del 17.12.2012.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"	X	
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"	X	
4	BATTISTA Tommaso	"		X	13	STUFANO Cosmo Damiano	"	X	
5	LEALI Giancarlo	"	X		14	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"		X
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	GALIZIA Antonio	"		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	"	X		17	D'AMATO Vincenzo	"		X
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

Il Presidente del Consiglio Vito Domenico **Favuzzi** introduce l'argomento.

Interviene il consigliere **Camporeale** e con riferimento al richiamo contenuto nella premessa della proposta di deliberazione alla delibera di giunta comunale n. 86 dell'8 giugno 2012 con cui si è stabilito di sospendere l'efficacia della precedente delibera n. 83 per la durata di 2 mesi, chiede a cosa ha portato la meditazione.

Risponde l'assessore al bilancio dott.ssa Antonia **Pansini** e spiega che la meditazione è servita a verificare la possibilità di espletare la gara. Tanto, che sulla materia è intervenuto il legislatore prima con il D.L. n. 174/2012 e, poi, con la legge di conversione n. 213/2012.

Precisa che è normale che la nuova amministrazione, appena insediata, abbia voluto riflettere sulla questione.

Ribadisce il consigliere **Camporeale** che la proposta di deliberazione di cui si discute è identica a quella già predisposta dalla precedente amministrazione, per cui si domanda ancora quale sia stato l'esito della meditazione.

Interviene il consigliere Vincenzo **Fusaro** il quale insiste sulla opportunità che una nuova Amministrazione voglia rivedere l'atto ed è ovvio che il provvedimento sia identico a quello predisposto dalla precedente Amministrazione visto che a redigerlo è lo stesso dirigente.

Di seguito interviene il consigliere Cosmo Damiano **Stufano** che preannuncia il suo favorevole e nel contempo chiede al Dirigente del Settore Economico Finanziario, presente in aula, quale potrebbe essere il valore della gara.

Il Dirigente Dott. Angelo Domenico **Decandia** replica che il valore, in base agli aggi vigenti, è di € 300.000,00 annui.

Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto nella trascrizione riveniente dal supporto magnetico a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata la quale comprende la riproduzione dell'attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di consiglio comunale.

Conclusa la discussione il Presidente del Consiglio Comunale legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

## Il Consiglio Comunale

Uditi gli esposti interventi;

PREMESSO che in data 31/12/2011 è scaduto il contratto di repertorio n. 2497 del 18/03/2010, con il quale si è proceduto all'affidamento in concessione alla ABACO S.p.A., con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6, codice fiscale/partita IVA 02391510266, della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle seguenti entrate:

- imposta comunale sugli immobili (ICI);
- taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), anche nella accezione di tariffa per l'igiene ambientale (TIA) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22;
- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

e della sola riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30/12/2011, con la quale si è disposto di prorogare, nelle more dell'attivazione e dell'espletamento di una nuova procedura di gara, anche ai sensi dell'art. 10, comma 13-novies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, per ulteriori sei mesi dal 1/1/2012 al 30/06/2012 l'affidamento in concessione alla ABACO S.p.A., con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6, codice fiscale/partita IVA 02391510266, della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 18/5/2012, con la quale si stabiliva di procedere, per la durata di anni 5 (cinque), all'affidamento in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 delle seguenti attività:

**A) gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea, riscossione coattiva**

- imposta municipale propria (IMU) e imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

**B) riscossione coattiva**

- sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;
- entrate patrimoniali;
- violazioni amministrative ex legge 24-11-1981 n. 689;
- proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 8/6/2012, con la quale si è stabilito di:

- 1) sospendere per la durata di mesi due, o comunque, se antecedente, fino all'emanazione di nuove direttive, l'efficacia della deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 18/5/2012, avente ad oggetto: «*Affidamento in concessione delle attività di gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente*», al fine di effettuare un esame più approfondito e scrupoloso sul contenuto di quest'ultima, nonché per una maggiore attenzione meditativa sulle condizioni che ne hanno effettivamente legittimato l'adozione, e che, in caso di ripensamento, in ultima analisi, potrebbero spingersi anche fino alla sua definitiva revoca oppure all'adozione di un diverso atto deliberativo, di contenuto ed effetti diversi;
- 2) prorogare, nelle more del riesame del contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 18/5/2012, per ulteriori sei mesi dal 1/7/2012 al 31/12/2012 l'affidamento in concessione alla ABACO S.p.A., con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6, codice fiscale/partita IVA 02391510266, della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali, alle condizioni tutte riportate nella deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30/12/2011;

ATTESO che

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (IMU, ICI, TARSU, TARES, TOSAP, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

DATO ATTO che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di graduale liberalizzazione in quanto:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- b) l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446 ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, anche per quanto riguarda le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione (sia spontanea che coattiva) stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
- c) l'articolo 53 del citato decreto ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate;
- d) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*", a far data dal 1° ottobre 2006:
  - d.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Equitalia spa*;
  - d.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di scorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;
  - d.3) ha disposto, ai commi 24, 25 e 25-bis, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente il 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da *Equitalia spa*, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-novies) del D.L. 13-5-2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, il quale dispone la cessazione, a decorrere dal primo gennaio 2012, da parte delle società del gruppo *Equitalia* delle attività di riscossione per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del D.L. 13-5-2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, il quale stabilisce che:

*«a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:*

- 1) *sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare»;*

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies), del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come sostituito dall'art. 5, comma 8-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale statuisce che:

*«nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal*

*soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente»;*

VISTO l'art. 10, comma 13-octies, del D.L. 6-12-2011 n. 201, il quale ha disposto la proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 10, comma 13-novies, del D.L. 6-12-2011 n. 201, il quale ha stabilito che «I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012»;

VISTO l'art. 9, comma 4, del D.L. 10-10-2012 n. 174, il quale ha disposto che in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013, vietando contestualmente agli enti locali di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate che pertanto venivano prorogati alle medesime condizioni dei contratti in corso;

CONSIDERATO che la legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del D.L. 10-10-2012 n. 174 ha abrogato l'ultimo periodo del summenzionato art. 9, determinando di fatto la possibilità da parte degli enti locali di procedere agli affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23, è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento medesimo.

ATTESO in particolare che:

- l'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;

- con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato istituito l'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53, comma 3, del d.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 10, comma 5, lett. a), della legge n. 448/2001 ha abrogato il comma 7 dell'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997, che prevedeva l'emanazione di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione delle gare e che, conseguentemente, la procedura di gara in oggetto è disciplinata secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi;

VISTO in proposito il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 4/10/2004, il quale, in relazione alla forma di gestione delle entrate, all'art. 5 prevede che:

1. Il Consiglio comunale, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e nel rispetto della disciplina vigente in materia di servizi pubblici locali, nonché degli obiettivi di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità, delibera la forma di gestione delle entrate.
2. La gestione delle entrate deve essere deliberata dal comune tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'ente e dei relativi costi.

RITENUTO pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 e del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, procedere, per la durata di anni 5 (cinque), all'affidamento in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 delle seguenti attività:

**A) gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea, riscossione coattiva**

- imposta municipale propria (IMU);
- imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

**B) riscossione coattiva**

- sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;
- entrate patrimoniali;
- violazioni amministrative ex legge 24-11-1981 n. 689;
- proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche.

RILEVATO, come chiarito con parere del 27/5/2004, prot. n. 391/L.142/1bis/23, del Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - Sportello delle Autonomie), inviato in allegato alla nota del 25/11/2004, prot. n. 385/13.1/EE.LL., della Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo - Area Raccordo con gli Enti locali, acquisita al protocollo comunale in data 30/12/2004 al n. 32695, che:

- a) oggetto dell'affidamento a terzi non è un servizio pubblico locale, nonostante il richiamo operato dal legislatore alle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Infatti, l'affidamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di un'entrata locale non è un affidamento di un servizio pubblico locale in quanto, come è stato osservato dalla giurisprudenza, non si svolge su di un piano paritario rispetto alla collettività di riferimento, trattandosi di una delle più tipiche ed incisive manifestazioni della potestà autoritativa dell'ente pubblico;
- b) che anche l'Amministrazione finanziaria con risoluzione ministeriale n. 170/E/1995 si è espressa, in ordine alla natura di questo affidamento, per l'affidamento in concessione di pubbliche funzioni;
- c) che, pur non trattandosi di affidamenti di pubblici servizi, occorre far riferimento alla normativa prevista dal legislatore per l'affidamento dei servizi pubblici locali;

CONSTATATO che, come precisato nel parere del 14/10/2004, prot. n. 22998/2004, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Reparto 2), l'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 rende possibile l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali soltanto a soggetti puntualmente identificati, ossia iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, naturalmente aperto anche a persone giuridiche provenienti dall'UE, con ciò escludendo a priori qualsiasi possibilità di accesso a soggetti che non possiedano tali tassativi requisiti, seppur iscritti in eventuali e similari albi di paesi aderenti all'unione europea;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 avente ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" ed in particolare l'articolo 30, relativo alle concessioni di servizi, il quale, nell'escludere tali concessioni dall'ambito di applicazione del codice, prevede che la scelta del concessionario avvenga mediante gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, nel rispetto dei principi desumibili dal trattato ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

RITENUTO comunque opportuno, nel rispetto dei principi comunitari sopra indicati ed in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, che l'affidamento del servizio avvenga mediante procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara;

RITENUTO altresì di stabilire le sotto specificate direttive procedurali ed economiche per l'affidamento della concessione, che tengono conto di quanto disposto dalla normativa vigente e della necessità di garantire una effettiva concorrenza:

- 1) Procedura di affidamento del contratto: gara d'appalto mediante procedura aperta espletata avvalendosi delle disposizioni contenute nel d. Lgs. n. 163/2006;
- 2) Requisiti di partecipazione: soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del d. Lgs. n. 446/1997, aventi altresì idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del d. Lgs. n. 163/2006 così distinta (*in ordine decrescente di importanza*)

Offerta tecnica	punti .....	70
Offerta economica	punti .....	30
Totale	punti	100
- 4) Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:
  - a) organizzazione del servizio;
  - b) gestione dei rapporti con l'utente;
  - c) gestione dei rapporti con l'ente;
  - d) eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente.
- 5) Parametri di valutazione dell'offerta economica: ribasso offerto sugli aggi posti a base di gara;

RITENUTO di provvedere in merito, demandando al dirigente del settore economico finanziario l'incarico di predisporre tutti gli atti amministrativi attuativi necessari alla esecuzione del presente provvedimento, provvedendo alla predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi atti di gara nel rispetto degli indirizzi dettati;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del settore economico finanziario Dott. Angelo Domenico DECANDIA, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

VISTO il verbale della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare «Bilancio - Patrimonio - Programmazione Economica - Pari opportunità - Personale - Affari Istituzionali e Statuto» relativo alla seduta del 19/12/2012;

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palesealzata di mano:  
Presenti 13; assenti 4 (Battista, Delvecchio, Galizia e D'Amato);  
Voti favorevoli 11, contrari 2 (Camporeale e Dagostino).

### DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

PROCEDERE, per la durata di anni 5 (cinque), all'affidamento in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 delle seguenti attività:

**A) gestione ordinaria e straordinaria, accertamento, riscossione spontanea, riscossione coattiva**

- imposta municipale propria (IMU);
- imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi dei posteggi del mercato giornaliero;

**B) riscossione coattiva**

- sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada;
- entrate patrimoniali;
- violazioni amministrative ex legge 24-11-1981, n. 689;
- proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) e sanzioni urbanistiche.

STABILIRE che l'affidamento del servizio in oggetto avvenga in virtù dei principi stabiliti dal d. Lgs. n. 163/2006, nonché sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Procedura di affidamento del contratto: gara d'appalto mediante procedura aperta espletata avvalendosi delle disposizioni contenute nel d. Lgs. n. 163/2006;
- 2) Requisiti di partecipazione: soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del d. Lgs. n. 446/1997, aventi altresì idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del d. Lgs. n. 163/2006 così distinta (*in ordine decrescente di importanza*)

Offerta tecnica	punti .....	70
Offerta economica	punti .....	30
Totale	punti	100
- 4) Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:
  - a) organizzazione del servizio;
  - b) gestione dei rapporti con l'utente;
  - c) gestione dei rapporti con l'ente;
  - d) eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente.

5) Parametri di valutazione dell'offerta economica: ribasso offerto sugli aggi posti a base di gara.

INCARICARE il dirigente del settore economico finanziario di predisporre tutti gli atti amministrativi attuativi necessari alla esecuzione del presente provvedimento, provvedendo alla predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi atti di gara nel rispetto degli indirizzi dettati.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere con il seguente esito della votazione separata espressa in forma palesealzata di mano:

Presenti 13; assenti 4 (Battista, Delvecchio, Galizia e D'Amato);

Voti favorevoli 11, contrari 2 (Camporeale e Dagostino).

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 20,55 il Presidente del Consiglio, conclusa le trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

VERBALE DI DISCUSSIONE RELATIVO AL PUNTO N. 4 POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE TENUTASI IL GIORNO **21 DICEMBRE 2012** E AVENTE AD OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA, DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - DIRETTIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.**

PRESIDENTE:

Punto 4 all'Ordine del Giorno: Affidamento in concessione della gestione ordinaria, dell'accertamento e della riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali - direttive per l'espletamento della gara. Chi chiede la parola? Consigliere Dagostino.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

No, faccio solo notare un refuso che c'è nella delibera, se, almeno penso, a meno che non, c'è scritto due volte tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares. Punto A della delibera: tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e poi dice e tributo comunale sui rifiuti e servizi Tares.

PRESIDENTE:

Pongo in votazione il provvedimento così come lo... Camporeale, no, è un intervento? Prego Camporeale.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Vorrei solo prima porre, diciamo, un quesito, una domanda e poi fare delle considerazioni in merito. La mia domanda, il mio quesito è questo: quando praticamente nella premessa della delibera al vista, punto 1, dice sospendere chiaramente con la delibera 86 dell'8 giugno si è stabilito di sospendere per la durata di mesi 2 o comunque sia antecedente fino all'emanazione di nuove direttive l'efficacia della deliberazione della Giunta Comunale 73 del 18 maggio, quindi di 20 giorni prima, al fine di effettuare un esame più approfondito e scrupoloso sul contenuto di quest'ultima, nonché per una maggiore attenzione meditativa sulle condizioni che ne hanno effettivamente legittimata l'adozione.

Allora io voglio capire questa maggiore attenzione meditativa e questi 6 mesi di tempo che sono trascorsi per questa maggiore attenzione meditativa a cosa hanno portato, diciamo, effettivamente di diverso.

ASSESSORE PANSINI:

Allora la meditazione è durata tanto semplicemente perché è intervenuta una legge che ha impedito, con il decreto della spending review, del 10.10.2012, ha impedito di espletare la gara fino a giugno del 2013, legge che poi, c'è il passaggio del comma dell'articolo che è stato poi tolto,

abrogato il 7 dicembre 2012, n. 213.

Essendo noi arrivati in quel momento la gara cioè era stata appena indetta, ovviamente volevamo capirci qualcosa, quindi credo che sia giusta la meditazione che la nuova Amministrazione faccia su gara di questo genere tant'è che questa stessa meditazione l'ha voluta fare anche e l'ha imposta dopo anche lo Stato con una sospensione di queste gare. Non appena, ovviamente la gara ce l'avevamo, cioè la procedura insomma da espletare, insomma l'indirizzo lo avevamo già solo che lo avevamo sospeso, non appena c'è stata data il 7 dicembre la possibilità di poter diciamo dare questo nuovo atto di indirizzo e lo abbiamo fatto.

E' semplicemente questo, anche perché erano intervenute delle nostre conoscenze, tipo CERIN, tipo altre, che ci hanno, cioè ci hanno imposto di capire meglio quello che andavamo a fare, anche volevamo capire come lavorava la precedente gestione e quindi ABACO se potevamo prorogare o meno, insomma dovevamo meditare.

Poi è intervenuta la legge che ha prorogato questa meditazione e ora abbiamo meditato a sufficienza e possiamo procedere.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Allora la meditazione, la richiesta di meditazione è partita prima che la legge vietasse il...

ASSESSORE PANSINI:

L'ho già detto.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

10 ottobre...

ASSESSORE PANSINI:

Sì, l'ho già detto.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

... il divieto e poi il 7 dicembre cambiasse indirizzo.

ASSESSORE PANSINI:

Ho detto che è prorogata se c'è ...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Poi Assessore lei mi sta dicendo che la CERIN e altre società ci hanno chiesto di pensare...

ASSESSORE PANSINI:

No, no, non ho detto...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Cioè non è che l'Amministrazione deve sentire le società per pensare.

ASSESSORE PANSINI:

No, mi sta, no, mi sta mettendo delle parole in bocca che io non ho detto. Io ho detto che siamo..

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

E' grave questa cosa.

ASSESSORE PANSINI:

Non ho detto quello che lei sta intendendo, ho detto che dovevamo capire le questioni che erano in corso sui tributi e parlo di CERIN, di Tributi Italia e di tutte le questioni di cui abbiamo già ampiamente parlato e quindi non volevamo rischiare di andare in proroga o di effettuare delle gare su questioni che non conoscevamo e su aziende che partecipavano e che non conoscevamo, abbiamo meditato su questo. Non mi metta in bocca quello che non ho detto e che spesso ho sentito riguardo alcune aziende di cui non abbiamo avuto mai nessun tipo di intenzione.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Poi...

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Fusaro.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Sto continuando, io sono stato interrotto cioè elegantemente mi sono fermato..

PRESIDENTE:

Chiedo scusa, prego Consigliere Camporeale.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

... per fare rispondere. La verità è che noi comunque, questa Amministrazione, con questa delibera, sta andando in proroga per la terza volta, cioè non so se... sì, è la terza volta perché è stata data una prima proroga dalla vecchia Amministrazione, poi la seconda fino al 31 dicembre e adesso si dà una terza proroga nelle more dell'espletamento della gara, infatti stiamo andando adesso perché scadeva la prima proroga il 31 dicembre quindi per non dare semplicemente la semplice proroga, stiamo andando già con un atto di indirizzo ecco prima che scada la proroga, diciamo giustificando in un certo senso la terza proroga. Io non so se la legge consenta poi effettivamente di portare la concessione di un servizio pubblico per la terza volta in proroga, questa è una cosa che poi si dovrà, secondo me, poi anche verificare.

Ma la questione è poi anche un'altra, cioè alla fine siccome ci si è sono insediati il primo pensiero è stato

blocciamo quello che stava facendo la vecchia Amministrazione e cominciamo a pensare, a meditare, ma alla fine questa meditazione a me pare che abbia portato ad un atto di indirizzo che è, diciamo, identico a quello precedente, anzi vi dirò di più mi sembra, a parte un pezzo che poi vi farò notare, un copia incolla della nostra delibera di Giunta perché notavo che addirittura anche nella vecchia delibera di Giunta c'era il refuso di cui si faceva menzione poc'anzi.

Quindi questa meditazione sostanzialmente ha portato praticamente a portare in Consiglio Comunale ciò che la vecchia Amministrazione aveva già dato come atto di indirizzo, aveva già intrapreso un processo che era quello dell'affidamento della riscossione tributi e che aveva prorogato al 31, 30 giugno e con la delibera del 18 maggio prima della scadenza della proroga aveva messo già, ha proceduto a mettere a gara e voi l'avete sospesa.

In questo caso neanche revocata, bensì sospesa e si va a fare un qualcosa praticamente di identico. L'unica cosa che noto è che nei parametri di valutazione di offerta tecnica di 70 punti non vengono assegnati i punteggi ai vari servizi, A, B, C e D, ciò che invece noi avevamo fatto, questo, se mi consentite, dà grande discrezionalità all'Amministrazione nel valutare, diciamo, i parametri per quanto concerne l'offerta tecnica.

Cioè la delibera praticamente è identica alla nostra solo che mancano sostanzialmente i punti, i punteggi per quel che riguardano i parametri di valutazione dell'offerta tecnica, nonché anche, diciamo, gli aggi che dovrebbero in un certo qual modo mettere a base di gara per il concessionario a cui verrà affidato il servizio a seconda chiaramente la tipologia di entrata.

Quindi, cioè questa meditazione a cosa ha portato? A fare una cosa uguale alla nostra? Cioè con questa omissione e questa mancanza, secondo me, molto grave? Questa è la mia domanda.

Quindi alla fine che cosa, cioè qual era l'intento? Guardarsi intorno? Ci sono, diciamo, dei pensieri che devono farci pensare di avere maggiore discrezionalità e conoscenza, diciamo, del rapporto per poter poi meglio decidere? Questa è la mia domanda.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Fusaro.

CONSIGLIERE FUSARO:

Allora faccio una premessa, in considerazione del fatto che la gara da voi bandita, per carità di Dio ci vorrebbe che dopo 10 anni non dovevamo prendere non dovevate essere in grado neanche di fare una gara, prendo atto del fatto che

avete fatto una gara che andava bene, non sono d'accordo su quello che lei dice che dovevamo mandare avanti immediatamente una gara.

Non fosse altro che nella condizione in cui ci siamo trovati noi avevamo come pessima esperienza quella di Tributi Italia e il contenzioso che abbiamo in piedi con la CERIN, quindi, se permette, l'idea di poter valutare, di dover valutare, di sentirsi in dovere di valutare nella tutela dei cittadini quella che era una gara per questo tipo di affidamento io penso che sia assolutamente legittima, se non dovuta, se non dovuta da parte nostra nei confronti della cittadinanza.

Quindi nessuno poteva pensare di insediarsi e di dare corso ad una cosa di cui non sapevamo assolutamente nulla dopo quelli che erano i risultati pregressi, quindi situazione, ripeto, di Tributi Italia, situazione CERIN con il contenzioso, arriviamo lì troviamo una gara già bella e fatta e le premesse, ripeto, non erano assolutamente delle migliori, fatto salvo, ritorno a dire, la gara andava bene dal punto di vista del Dottor De Candia che l'aveva scritta all'epoca e il Dottor De Candia l'ha scritta oggi, cioè non essendo cambiato il soggetto non vedo il motivo per cui doveva cambiare la gara.

Per ciò che riguarda il discorso dei tempi di meditazione, del fatto che abbiamo richiesto un'ulteriore proroga, come

dice lei, ma secondo me non è la terza ma bensì la seconda, ma in ogni caso, in ogni caso, in ogni caso, il fatto che tu ne abbia chiesta una non è una cosa che compete me, in ogni caso io non avrei potuto bandire la gara prima perché quando il 7.12 il governo libera la possibilità di bandire la gara il 21.12, ad oggi, siamo qui a discutere dell'indizione della gara, prima sinceramente non ci sarei riuscito, cioè a meno che non facevamo un Consiglio il giorno 8, prima non sarebbe stato possibile.

Senonché nel discorso della valutazione, quindi dei 70 punti alla qualità e i 30 all'offerta economica vi voglio ricordare, e questa è una cosa che penso saprai benissimo, che non c'è nessun membro dell'Amministrazione in Commissione giudicatrice, cioè non siamo noi che dobbiamo decidere chi deve vincere una gara o meno, bensì sarà...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

questo è palese.

CONSIGLIERE FUSARO:

... e allora di che parliamo, scusami? Di che cosa stiamo parlando. Cioè il fatto di aver oltretutto dato un indirizzo, poi sarà bontà del Dirigente quello di definire i paletti all'interno della gara e definire determinati parametri, ma il che non significa che nessuno di noi può

decidere la discrezionalità, quello che tu hai detto prima, la discrezionalità significa che siamo noi poi che dobbiamo decidere se ci piace Angelo o ci piace Tonia, c'è una Commissione, verrà nominata una Commissione, la Commissione prenderà, farà le sue valutazioni e deciderà chi è il migliore offerente all'interno della gara. Cioè mi sembra abbastanza chiaro, non vedo tutto il problema. Il problema non lo vedo, sinceramente. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Stufano.

CONSIGLIERE STUFANO:

Premesso, faccio una dichiarazione di voto, voterò a favore questa delibera, ma io l'unica cosa che vorrei chiedere al Dirigente e quindi all'estensore della delibera il valore, l'importo di questo, di questa gara insomma che mi sfugge. Almeno capire in linea, in linea..

PRESIDENTE:

Prego Direttore.

DOTTOR DE CANDIA:

Va be' l'importo degli aggi annui che all'incirca, parliamo di un valore chiaramente approssimativo, il valore degli

aggi che attualmente corrisponiamo e non cambierà nulla, logicamente, perché gli aggi immagino che resteranno gli stessi, all'incirca quelli base d'asta, il valore si aggira intorno ai 300.000,00 euro annui, 300, 320.000,00 euro annui...

CONSIGLIERE STUFANO:

Quelli che noi diamo...

DOTTOR DE CANDIA:

che corrisponiamo e che saranno, diciamo, a base d'asta, più o meno, all'incirca nella prossima gara...

CONSIGLIERE STUFANO:

che fanno parte del bilancio, no?

DOTTOR DE CANDIA:

che sono già portati in bilancio...

CONSIGLIERE STUFANO:

e stanno già stanziati in bilancio.

DOTTOR DE CANDIA:

sono fondi già stanziati in bilancio.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Dagostino.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Volevo chiedere espressamente all'Assessore o al Dirigente la ragione per cui non sono stati dati i punteggi ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica, visto che c'è stata una riproduzione quasi integrale della vecchia, integrale, qual è la ragione? Se ce la spiega.

PRESIDENTE:

Direttore prego.

DOTTOR DE CANDIA:

Allora il discorso è questo, il precedente atto era un atto di Giunta, quindi un provvedimento di Amministrazione, questo è un atto di indirizzo perché stiamo in Consiglio.

L'Amministrazione attuale ha ritenuto più opportuno che la scelta, innanzitutto che la conferma del tipo di affidamento venisse fatto dal Consiglio perché il Consiglio è l'organo che deve decidere se continuare con il sistema della riscossione tramite il concessionario oppure eventualmente adottare un'altra delle forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 97, e quindi è per questo motivo, trattandosi di un atto di indirizzo del

Consiglio non si è reso necessario scendere nei dettagli e quindi sono stati anche esclusi appunto, è stata esclusa la determinazione degli aggi posti a base di gara. Chiaramente poi nel momento in cui verrà avviata la gara sia i punteggi e sia gli aggi verranno dettagliati in successivi atti.

PRESIDENTE:

Lo registro a... un'ultima cosa.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

E appunto...

PRESIDENTE:

Prego.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Io volevo dire questo fatto qua, siccome tra le competenze del Consiglio Comunale c'è l'organizzazione dei pubblici servizi e la concessione dei pubblici servizi, e questo è equiparato, anche se in linea di massima non dovrebbe, ma è equiparato esplicitamente dalla normativa alla concessione di pubblico servizio, si può andare in Consiglio Comunale per andare a dare un atto di indirizzo, ma giustamente, come diceva il Dirigente, è chiaro che sarebbe stato necessario venire in Consiglio Comunale se questa

Amministrazione avesse ritenuto necessario cambiare quello che era l'indirizzo precedente, magari cioè non darlo non affidarlo più a terzi, non esternalizzare più il servizio invece internalizzare il servizio, cioè se avesse ritenuto opportuno cambiare indirizzo, ma siccome l'indirizzo è rimasto tale non vedo cioè la motivazione per venire in Consiglio Comunale per portare un atto che praticamente, lo stesso indirizzo che era quello che è stato già votato a suo tempo, *illo tempore*, in Consiglio Comunale. Non è così, Segretario? No.

SEGRETARIO GENERALE:

Assolutamente no, perché è cambiato il Consiglio e perché questo Consiglio si deve pronunciare, per lo stesso ragionamento che ho fatto prima, si deve pronunciare sull'indirizzo, perché questa Amministrazione potrebbe anche decidere di gestire direttamente il servizio tributi e di non esternalizzarlo, ecco perché era indispensabile che si pronunziasse con un atto di indirizzo.

Quanto alla specificazione degli elementi di valutazione dell'offerta non è certo competenza del Consiglio entrare così nei dettagli.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Sono d'accordo su questo fatto, era di Giunta Comunale..

SEGRETARIO GENERALE:

Ma con un atto di indirizzo sicuramente sì, era un atto dovuto da parte di questo Consiglio.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Chiedo scusa, Segretario, forse non ci intendiamo, cioè anche se il Consiglio Comunale si rinnova e c'è in essere, allora vuol dire, allora significa che cambia il Consiglio Comunale e bisogna cambiare anche il regolamento, bisogna cambiare anche il regolamento delle entrate comunali, cioè si rinnova il Consiglio Comunale bisogna andare in Consiglio Comunale per cambiare anche il regolamento delle entrate comunali perché potrebbe avere l'idea di un altro regolamento.

SEGRETARIO GENERALE:

Ma no. perché ...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

C'è stato, c'è già un indirizzo, va in Consiglio se decide di cambiare il vecchio atto di indirizzo.

SEGRETARIO GENERALE:

No, va be' comunque ognuno.

PRESIDENTE:

Allora...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

non è così? No.

PRESIDENTE:

Non registro altri interventi, pongo in votazione il provvedimento che vi leggo: Si delibera per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato,

A. procedere per la durata di 5 anni all'affidamento in concessione a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97 delle seguenti attività:

- gestione ordinaria e straordinaria accertamento riscossione spontanea e riscossione coattiva
- imposta municipale IMU;
- imposta comunale su gli immobili I.C.I.;
- taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU;
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;
- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;

- proventi del servizio di mensa scolastica;
- proventi del servizio di illuminazione votiva;
- proventi di posteggi per mercato giornaliero.

B) riscossione coattiva sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione al codice della strada, entrate patrimoniali, violazione amministrativa ex lege 24.11.81 689, proventi delle concessioni edilizie, oneri di urbanizzazione e sanzioni urbanistiche;

C. stabilire che per l'affidamento del servizio in oggetto avvenga in virtù dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 163/2006 nonché sulla base dei seguenti criteri:

1. procedura di affidamento del contratto, gara d'appalto mediante procedura aperta espletata avvalendosi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 163/2006.

2. requisiti di partecipazione - i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 97 avente o altresì idonei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria.

3. criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 163/2006 così distinta, in ordine decrescente di importanza:

- offerta tecnica punti 70;
- offerta economica punti 30.

Totale punti 100.

4) parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:

- a) organizzazione del servizio,
- b) gestione dei rapporti con l'utente,
- c) gestione dei rapporti con l'ente.
- d) eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a carico dell'ente.

5) parametri di valutazione dell'offerta economica - ribasso offerto sugli aggi posti a base di gara; incaricare il Dirigente del settore economico finanziario di predisporre tutti gli atti amministrativi attuativi necessari all'esecuzione del presente provvedimento provvedendo alla predisposizione del capitolato d'oneri e dei relativi atti di gara nel rispetto degli indirizzi dettati.

Pongo in votazione il provvedimento così come ve l'ho letto, i favorevoli sono pregati di alzare la mano. I contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Contrari Dagostino e Camporeale. Prego Consigliere mi ha chiesto la parola..

CONSIGLIERE SPADAVECCHIA:

Chiedo l'immediata esecutività.

PRESIDENTE:

Prego?

CONSIGLIERE SPADAVECCHIA:

Chiedo l'immediata esecutività.

PRESIDENTE:

Si mette in votazione l'immediata esecutività. I favorevoli? I contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Grazie, speriamo di aver fatto cosa buona per la nostra città anche oggi e vi auguro Buon Natale a tutti.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Auguri a tutti quanti.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to: D.V. FAVUZZI

Il Segretario Generale  
F.to: T. DE LEO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Li 21 GEN. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 21 GEN. 2013

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale  
F.to: T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li \_\_\_\_\_

21 GEN. 2013



Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visto gli atti in ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale